Sentenza: n. 255 del 15 luglio 2010

Materia: radiotelevisione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: artt. 3 comma 1 e 8 comma 2 della legge Regione Piemonte 26 ottobre 2009, n. 25 (Interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica)

Esito: illegittimità costituzionale dell'art. 8 comma 2; infondatezza della questione relativa all'articolo 3 co. 1.

Estensore nota: Alessandra Cecconi

Per lo Stato, la nozione di "sistema integrato delle comunicazioni" adottata dalla Regione Piemonte con l'articolo 3, comma 1, della l.r. 25/2009 - che non ricomprende le attività della stampa periodica e quotidiana nonché della pubblicità esterna - è diversa e più limitata rispetto a quella posta dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) e pertanto contrasta con i principi fondamentali e travalica i limiti posti dal medesimo testo unico alla legislazione regionale, con conseguente violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., nella parte in cui riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia "tutela della concorrenza".

Per la Corte la questione non è fondata. La nozione di "sistema integrato delle comunicazioni" serve ad individuare l'insieme dei mercati in relazione ai quali deve essere valutata complessivamente la sussistenza di posizioni dominanti degli operatori economici, fermo restando comunque il divieto di costituire posizioni dominanti nei singoli mercati.

La definizione di "sistema integrato delle comunicazioni", pur in presenza di modifiche legislative succedutesi nel tempo, conserva la sua originaria funzione di strumento per l'applicazione di norme statali dirette a tutelare la concorrenza regolando i mercati ed ostacolando la formazione di una posizione dominante nel settore economico delle comunicazioni. Ciò premesso, i giudici condividono la tesi del ricorrente secondo la quale la normativa statale in tema di "sistema integrato delle comunicazioni" attiene alla materia della "tutela della concorrenza" nel settore economico delle comunicazioni, ma ritengono che non sia corretta l'altra interpretazione secondo cui la normativa regionale impugnata operi anch'essa nella materia della "tutela della concorrenza". Al contrario, la Corte evidenzia come la normativa regionale utilizzi la nozione di "servizio integrato delle comunicazioni" non quale strumento operativo per incidere sulla formazione di posizioni dominanti nel settore economico delle comunicazioni ma (a differenza della norma statale evocata dal ricorrente quale

parametro interposto) esclusivamente al fine di individuare le attività economiche nell'ambito delle quali la Regione può adottare specifici provvedimenti di sostegno organizzativo ed economico. Tali interventi non interferiscono con la normativa statale dettata a tutela della concorrenza ma attengono, piuttosto, alla materia "ordinamento della comunicazione", di competenza legislativa concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost.

Lo Stato ha impugnato, altresì, l'art. 8, comma 2, della medesima legge regionale, che autorizza la Giunta a promuovere intese con il Ministero dello sviluppo economico per l'utilizzazione di quota parte del canone di abbonamento RAI corrisposto dai cittadini piemontesi. Secondo il ricorrente, la disposizione de qua, prevedendo un intervento della Regione nell'utilizzazione del gettito di un prelievo statale di natura tributaria, violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., nella parte in cui tale parametro riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia "sistema tributario dello Stato". Per la Corte la questione è fondata, il canone di abbonamento radiotelevisivo avendo natura di prestazione tributaria istituita e disciplinata dallo Stato. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, la disciplina, anche di dettaglio, dei tributi statali è riservata in via esclusiva alla legge statale e, pertanto, l'intervento del legislatore regionale è precluso, ancorché diretto solo ad integrarne la disciplina.